

Il Consiglio di stato ribalta il verdetto del Tar campano

## *Esame di maturità, salvo l'alunno che ha copiato*

DI ANTONIO CICCIA E ALESSIO UBALDI

**E**cludere l'alunno sorpreso a copiare durante l'esame di maturità può risultare una scelta troppo gravosa quando lo studente abbia dato dimostrazione, durante gli anni di scuola, di essere idoneo al conseguimento del diploma. La condotta scorretta tenuta durante la prova, infatti, non può essere giudicata prescindendo dal rendimento scolastico degli anni passati.

È quanto ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di stato, con la sentenza n. 4834/2012.

Nel caso concreto, durante la prova scritta dell'esame di maturità, un'alunna ha estratto dalla tasca un palmare cercando di copiare. Un commissario l'ha colta nel mentre, di conseguenza la candidata è stata immediatamente esclusa dalla procedura in applicazione dell'articolo 12, comma 5 dell'O.M. n. 41 del 2012 nonché dell'articolo 13 del dpr n. 323/1998 che disciplina la materia di concorsi pubblici.

Al tribunale amministrativo per la regione Campania è stato chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento di esclusione. Per la difesa della ragazza, infatti, la sanzione doveva considerarsi sproporzionata a fronte di un scorrettezza commessa da un'allieva che aveva dimostrato nel corso degli anni di poter raggiungere brillantemente l'anelato diploma. È stata poi evidenziata la totale assenza nella legislazione primaria, di una norma che, per il caso di specie, imponga l'obbligo di esclusione del candidato.

Durante la fase cautelare del giudizio, peraltro, la ragazza è stata ammessa a sostenere delle prove suppletive, riuscendo a superarle

con facilità (con il punteggio di 75/100). Ma la vicenda ha trovato un esito differente durante la fase di merito del processo. Il Tar, infatti, ha riconosciuto il carattere vincolato del provvedimento di esclusione, e di conseguenza, l'adeguatezza della sanzione, così confermandola.

Contro la sentenza del Tribunale campano i difensori della candidata hanno proposto appello al Consiglio di stato, il quale ha deciso di ribaltare il verdetto. Secondo i giudici di Palazzo Spada l'esame della questione doveva essere condotto con una prospettiva di più ampio respiro, partendo anzitutto dall'analisi delle differenze che sussistono tra l'esame di maturità e un qualunque concorso pubblico. Nel primo, infatti, la commissione si trova a giudicare un candidato che deve essere valutato per tutti i risultati registrati nel corso degli anni della scuola secondaria. Il sistema dei crediti, non a caso, ha la finalità di rappresentare la qualità dei progressi e la resa del candidato così come «maturata» nel corso degli anni. Altro accade in sede concorsuale, dove i candidati vengono giudicati per le sole capacità dimostrate nel corso delle prove dalla selezione: il tentativo di copiatura, in questo caso, non può che comportare l'immediata esclusione per garantire la parità di trattamento tra i candidati.

Sulla base di queste premesse, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la sanzione dell'esclusione (anche se potenzialmente applicabile) fosse, nel caso di specie, troppo gravosa: l'amministrazione, si precisa, avrebbe dovuto valutare il rendimento di insieme dell'alunna e non la sola condotta fraudolenta tenuta nel corso della prova d'esame.

—©Riproduzione riservata—